36512-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2539/2021
GIACOMO ROCCHI		CC - 16/07/2021
RAFFAELLO MAGI		R.G.N. 5130/2021
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	
ALESSANDRO CENTONZE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 10/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del PG KATE TASSONE ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato da (omissis) avverso il decreto ministeriale, in data 22 ottobre 2019, di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41- bis Ord. Pen

Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, la capacità del (omissis) di mantenere durante lo stato detentivo i collegamenti con l'associazione criminale di tipo mafioso di cui era stato riconosciuto partecipe, nella specie (omissis) , non era venuta meno, alla luce:

- della biografia criminale, caratterizzata, tra l'altro, da più condanne per numerosi omicidi, alcuni particolarmente efferati, commessi in esecuzione delle strategie più rilevanti dell'organizzazione volte ad acquisire il capillare controllo del

tessuto economico, come quelli ai danni degli imprenditori (omissis) e (omissis) (omissis), ed in contrapposizione allo Stato (strage di (omissis));

- del ruolo apicale rivestito nell'organizzazione quale capo del mandamento di (omissis), gruppo a prevalente carattere familistico, operante in stretto collegamento con la famiglia (omissis) e da sempre fedele alleato del capo storico (omissis), la cui latitanza ha a lungo appoggiato;

- della perdurante attività del gruppo criminale di appartenenza, desunta dalle recenti operazioni di polizia.

2. Avverso tale ordinanza il (omissis), a mezzo dell'avv. (omissis) (omissis), propone, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge, in relazione agli artt. 41 bis, Ord. pen. anche sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto dei diversi e concreti elementi segnalati nel reclamo al fine di rappresentare il suo definitivo distacco dalla dinamiche criminose tipiche delle realtà associative, già, peraltro, ricavabile dalla lontananza temporale dei delitti e dalla lunga carcerazione, nonostante si trattasse di circostanze congruamente documentate attraverso il deposito di numerosi atti processuali, relativi non solo alle operazioni di polizia citate nel decreto di proroga ma anche alla fruizione di benefici penitenziari e alla situazione economica del nucleo familiare,.

Il Tribunale, discostandosi dai principi espressi dal giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, non ha valutato gli effetti sulla legittimità del decreto ministeriale delle evidenze probatorie allegate dalla difesa, pur descrivendo le stesse un quadro assolutamente diverso da quello posto a fondamento della proroga, imperniato sulla presunta volontà del detenuto di non dismettere il ruolo di coordinatore degli assetti del mandamento. E stato, in quest'ottica, ignorato sia il nuovo un assetto dei mandamenti palermitani, che non prevede alcun ruolo di vertice del (omissis), ma anzi un ridimensionamento della posizione dei soggetti a lui riconducibili, sia la nuova posizione assunta all'interno dell'organizzazione dalla moglie, di recente beneficiaria di un provvedimento di revoca del regime penitenziario differenziato. Nessuna rilevanza è stata attribuita ai risultati del trattamento penitenziario così positivi da avere consentito al detenuto non solo di godere della liberazione anticipata ma anche della revoca del provvedimento di allocazione nella c.d. area riservata.

In definitiva, il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato, ispirato ad un vero e primo automatismo argomentativo ed al ricorso a presunzioni

assolute, non formula un giudizio sull'attualità dei collegamenti, ma si limita a generici riferimenti alle vicende associative, trascurando i progressi del trattamento penitenziario. Si tratta di carenze particolarmente gravi ove si consideri che la disposta proroga riguarda il regime detentivo differenziale applicato da circa trenta anni con l'imposizione di restrizioni che producono, specie in ragione della permanenza per un periodo prolungato, conseguenze psico-fisiche sul detenuto così gravi, come già evidenziato dal Comitato di prevenzione della tortura, a non poter essere tollerate in un ordinamento, come il nostro, ispirato a principi fondamentali del rispetto della dignità umana e della finalità rieducativa della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

1. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41 bis, comma 2 -bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni", purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

La proroga del regime detentivo differenziato, può essere, quindi, disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720).

2. Alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti ed in particolare le circostanze riportate in punto di fatto, argomentando

dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato. Ha, infatti, considerato sintomatici del pericolo che il condannato riallacci i rapporti con l'organizzazione criminale il ruolo apicale svolto all'interno del sodalizio, la partecipazione personale ad omicidi decisi nell'ambito di una complessiva strategia di contrapposizione allo Stato (strage di (omissis)) e la perdurante attività del gruppo criminale di appartenenza, adeguatamente dimostrata dalle recenti operazioni di polizia che hanno interessato personaggi gravitanti nell'orbita del mandamento di (omissis), di cui il (omissis) in stato di libertà è stato a lungo il capo riconosciuto (Tale, Game over, Apocalisse 1 e 2, eseguite nell'anno 2018). Sempre nel giudizio prognostico sono stati pertinentemente valorizzati i più recenti sviluppi investigativi, che hanno disvelato la ricerca da parte dell'organizzazione (omissis) di nuovi assetti di vertice, dopo i decessi dei capi storici (omissis) e (omissis), rendendo assai elevata la possibilità di rigenerazione delle relazioni criminose facenti capo alla famiglia (omissis) e, correlativamente, assai elevato il rischio che (omissis) , una volta venute meno le restrizioni del regime speciale, possa riattivare i legami, rimasti consolidati nel tempo, con l'intera organizzazione. D'altra parte, il (omissis), in passato, come accertato dalla sentenza della Corte di appello del 10 maggio 2013, aveva proseguito durante la detenzione i rapporti coi sodali liberi. E a fronte di tale motivazione, che ha evidenziato gli elementi di attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato o proponendo valutazioni alternative sugli esiti del trattamento penitenziario e sulle evidenze investigative acquisite più di recente sul mandamento retto dal (omissis), prospettate come più plausibili rispetto a quelle dei giudici del merito, o in modo assolutamente generico, senza confrontarsi con il richiamato percorso giustificativo, apoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato.

3. I rilievi mossi con il ricorso, oltre a citare elementi in sé per nulla decisivi come il protrarsi della carcerazione ed il godimento di benefici penitenziari anche da parte dei suoi familiari detenuti, fanno anche riferimento, ma in termini generici, all'omesso esame di deduzioni difensive e di documentazione, di cui non è chiarita la decisività, quindi a criticità, al più, di taluni aspetti della motivazione comunque inidonei a rendere la stessa apparente o mancante, e appaiono, perciò, estranei al sindacato del giudice della legittimità, attingendo, nonostante la formale denunzia di violazioni di legge, la tenuta logica dell'apparato argomentativo in materia dove siffatto vizio non è scrutinabile. Gli unici rilievi che

possono trovare ingresso sono quelli che rappresentano la mancanza di motivazione - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge; in modo da risultare la motivazione per la mancanza dei suindicati requisiti solo apparente giacché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell' art. 41-bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che, come quelli dedotti dal ricorrente, invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.

4. Dalla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante i profili di colpa, della somma fissata in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 15 giugno 2021

Il Consigliere estensore
Francesco Aliffi

Il Presidente
Vincenzo Siani

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
07 OTT 2021
IL CANCELLIERE
Pietro Di Maio